



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. <i>Stefano Brusati</i>	Presidente
dott. <i>Antonino Fazio</i>	Giudice Relatore
dott. <i>Stefano Aldo Tiberti</i>	Giudice

Letti gli atti

Letto il ricorso depositato in data 11.10.2019 da LOGO SERVICE s.r.l., per ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. con riserva (ex art. 161 comma 6 L.F.);

Letta la relazione depositata il 10.01.2020 dal pre-commissario nominato dal Tribunale, Dott. Giorgio Visconti, in cui si dà atto dell'inadempimento della ricorrente agli obblighi informativi e alle prescrizioni impartite dal Tribunale con decreto del 07.11.2019;

Preso atto che all'udienza del 24.02.2020, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 162 L.F., la ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso riportandosi alla domanda di fallimento in proprio ritualmente depositata;

Visto l'art. 162 L.F.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato;

Riserva a separato provvedimento la dichiarazione di fallimento della ricorrente LOGO SERVICE S.R.L.;

Irripetibili le spese di procedura.

Piacenza, 11.03.2020

Il Giudice Relatore
dott. Antonino Fazio

Il Presidente
dott. Stefano Brusati

